

DELIBERA N. 62/21/CIR

PROROGA DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AVVIATO CON DELIBERA N. 334/20/CIR

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 maggio 2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*;

VISTO il regolamento UE n. 2016/679, in relazione ai principi generali (artt. 1-7) e ai diritti degli interessati (artt. 15-22);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, c.d. Codice Privacy, coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, dalla legge 7 luglio 2016, n. 122 e dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, in relazione alle previsioni relative al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (artt. 121-134);

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”* e, in particolare, l’art. 11, comma 1, lett. d);

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 52/12/CIR, del 3 maggio 2012, recante: “*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*”;

VISTA la delibera n. 8/15/CIR, del 13 gennaio 2015, recante: “*Adozione del nuovo piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla delibera n. 52/12/CIR*”;

VISTA la delibera n. 147/11/CIR, del 30 novembre 2011, recante “*Revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile – approvazione del regolamento*”;

VISTA la delibera n. 651/13/CONS del 15 novembre 2013, recante “*Valutazione dell’accordo quadro per la prestazione della portabilità del numero mobile, previsto dall’allegato 1 alla delibera n. 147/11/CIR*”;

VISTA la delibera n. 334/20/CIR del 19 novembre 2020, recante “*Avvio di un procedimento e di una consultazione pubblica sulla integrazione delle procedure di portabilità del numero mobile, di cui alla delibera n. 147/11/CIR, e sulle connesse misure finalizzate ad aumentare la sicurezza nei casi di sostituzione della SIM (SIM Swap)*”;

SENTITE, in data 28 gennaio 2021, disgiuntamente le società Wind Tre S.p.A. e Iliad Italia S.p.A. e in data 29 gennaio 2021, la società Kaleyra S.p.A.;

VISTI i contributi prodotti nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera 334/20/CIR, singolarmente da nove fornitori di servizi di comunicazione elettronica: Coop Italia Società Cooperativa, Fastweb S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Kaleyra S.p.A., Postepay S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A. e da tre associazioni dei consumatori: Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti di utenti e Consumatori (Codacons), Federconsumatori e Osservatorio Imprese e Consumatori (OIC);

RILEVATA la necessità di disporre, alla luce della complessità delle tematiche sollevate nel corso della consultazione pubblica, di un periodo ulteriore di 60 giorni per la conclusione del procedimento istruttorio rispetto ai termini stabiliti dalla delibera n. 334/20/CIR;

UDITA la relazione del Commissario Enrico Mandelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui all'art. 1, comma 3, della delibera n. 334/20/CIR, è prorogato di sessanta giorni.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 12 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba